



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

Il presente documento contiene uno schema delle nuove disposizioni di vigilanza concernenti l'autorizzazione all'attività bancaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario).

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata npv@pec.bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Novembre 2012

I Finalità e motivazioni della revisione normativa

L'esercizio dell'attività bancaria è subordinato, ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico bancario (TUB), alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. La norma del TUB indica i presupposti dell'autorizzazione e i criteri generali a cui la Banca d'Italia deve attenersi nella valutazione delle istanze.

La materia è regolata, altresì, dalle Istruzioni di vigilanza per le banche (Titolo I, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 1999) per quanto concerne la specificazione tecnica dei presupposti e criteri previsti dalla legge, ivi compresi la documentazione e le informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia e gli adempimenti preliminari e successivi all'autorizzazione.

Il presente documento, recante lo schema delle nuove disposizioni di vigilanza sull'autorizzazione all'attività bancaria, propone linee di revisione normativa che si collocano nel quadro delle finalità di vigilanza sulle banche indicate dall'art. 5 del TUB: sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario, osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

Nella predisposizione del documento si è tenuto conto delle proposte della Commissione europea relative a un meccanismo di vigilanza unico (SSM) per le banche della zona euro ⁽¹⁾.

Obiettivo generale della revisione normativa è di assicurare, fin dalla fase di avvio dell'attività, condizioni di stabilità e sana e prudente gestione, attraverso l'innalzamento dei requisiti minimi di capitale, adeguati sistemi organizzativi e di governo societario, elevati standard qualitativi dei partecipanti al capitale, un programma di attività che assicuri condizioni di equilibrio patrimoniale e finanziario e il rispetto delle disposizioni prudenziali. Tale obiettivo è tanto più rilevante ove si considerino gli elevati costi connessi alla crisi precoce delle nuove iniziative bancarie, che si manifestano nella dispersione di valore aziendale, nell'intervento dei Fondi di garanzia e assicurazione dei depositi, nelle eventuali perdite per i creditori e per gli altri *stakeholders* della banca. Nel contempo, la nuova disciplina di vigilanza presta attenzione a mantenere il mercato creditizio aperto all'ingresso di nuovi operatori, condizione di competitività del sistema finanziario; decisivo, a tale riguardo, il profilo del capitale iniziale, il cui livello è determinato dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 14 TUB e in conformità della disciplina comunitaria.

Più specificamente, la presente revisione risponde a obiettivi di *policy* individuati a seguito dell'esperienza delle istruttorie sulle nuove costituzioni e dei controlli a distanza e ispettivi sulle banche neo-costituite. I principali profili di debolezza delle banche nella fase di *start-up*, riscontrabili già in sede di esame delle istanze, attengono ai rischi strategici, alle carenze nei sistemi di governo e controllo, al raggiungimento del *break even point* in tempi più lunghi di quelli previsti, alla sottostima del fabbisogno patrimoniale necessario a coprire le perdite dei primi

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm.

esercizi. Da ciò l'obiettivo di rafforzare le caratteristiche tecnico-organizzative dei nuovi intermediari bancari e di rendere più robusti e trasparenti i criteri di valutazione seguiti dalla Banca d'Italia nei procedimenti di autorizzazione; in particolare, la scala dimensionale prescelta dai promotori delle iniziative dovrà essere tale da configurare un intermediario che risulti adeguatamente strutturato, sotto il profilo sia commerciale sia dei controlli, e dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

Inoltre, con la presente revisione si intende allineare la normativa di vigilanza, risalente al 1999, alle numerose e rilevanti novità intervenute nel quadro normativo di riferimento e a quelle destinate a entrare a regime nel prossimo futuro. Vengono in rilievo, fra l'altro:

- il rafforzamento della qualità e quantità del capitale delle banche previsto dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3 ⁽²⁾ che sarà trasposto nell'ordinamento dell'Unione europea e italiano attraverso il regolamento comunitario sui requisiti di capitale delle banche (CRR), la nuova direttiva sull'accesso all'attività bancaria (CRD4) e le relative disposizioni nazionali di recepimento⁽³⁾;
- la regolamentazione in materia di acquisti e variazioni di partecipazioni nel settore finanziario, che disciplina i controlli sugli assetti proprietari di banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, imprese di investimento;
- l'evoluzione normativa concernente l'organizzazione e il governo societario delle banche, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e alla prossima revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni delle banche e degli altri intermediari vigilati⁽⁴⁾;
- la crescente attenzione prestata dai regolatori internazionali e italiani e dalla stessa Banca d'Italia al tema della *compliance* degli intermediari con le normative che regolano l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio;
- le innovazioni intervenute nella disciplina dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, introdotte mediante i regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, nonché le novità in materia di semplificazione amministrativa introdotte nell'ordinamento;
- il riassetto organizzativo della Banca d'Italia, che ha inciso sull'organizzazione della funzione di vigilanza bancaria svolta dall'Istituto e sul connesso assetto di competenze dell'Amministrazione Centrale e delle Filiali.

⁽²⁾ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Basilea 3 – *Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, Dicembre 2010 e aggiornamento al giugno 2011.

⁽³⁾ Cfr. “Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012” sui sito Internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it › Vigilanza › Quadro normativo › Regolamentazione della Banca d'Italia › Programmi annuali dell'attività normativa.

⁽⁴⁾ Cfr. “Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012”.



La nuova disciplina, ivi compresi i nuovi minimi di capitale, sarà applicata dalla data di entrata in vigore delle emanande disposizioni; i nuovi criteri saranno applicati anche alle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi che a tale data risulteranno pendenti.

Per le banche già autorizzate che eventualmente presentino un livello di patrimonio di vigilanza inferiore al nuovo minimo⁽⁵⁾, nell'ambito del provvedimento di emanazione delle presenti disposizioni sarà previsto un termine – non inferiore a 24 mesi - entro il quale adeguarsi ai nuovi minimi.

II Le linee di revisione normativa

Lo schema di disposizioni illustrato nel presente documento costituisce una riscrittura integrale delle vigenti “Istruzioni” sulla materia. Di seguito si segnalano le novità di maggiore rilievo, dando conto delle ragioni alla base delle opzioni normative poste in consultazione (in corsivo fra parentesi i riferimenti alle parti rilevanti delle disposizioni in consultazione).

II.1. Qualità e ammontare del capitale iniziale, conto indisponibile di deposito del capitale (Sezione II)

Il **livello di capitale iniziale** delle banche neocostituite, determinato ai sensi dell'art. 14 TUB, sarebbe innalzato nel modo seguente:

- a 10 milioni di euro (da 6,3) per le banche costituite in forma di s.p.a. e per le banche popolari;
- a 5 milioni (da 2) per le banche di credito cooperativo e per le banche di garanzia collettiva di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003 (cd. “banche confidi”) ⁽⁶⁾..

Viene quindi mantenuta la tradizionale distinzione “per categoria istituzionale” fra banche spa e popolari, da un lato, e banche mutualistiche dall'altro (includendo nella categoria, oltre alle banche di credito cooperativo, anche le banche confidi, la cui regolamentazione è anche ad altri effetti assimilata a quella delle b.c.c.).

⁽⁵⁾ Cfr. Titolo I, Capitolo 1, Sezione II, par. 2, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27.12.2006 e successivi agg.nti).

⁽⁶⁾ Si ha presente che la soglia di 5 milioni corrisponde a quella, determinata dalla CONSOB, per l'esenzione dall'obbligo di redazione del prospetto per le offerte al pubblico di prodotti finanziari (cfr. art. 34-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento “Emittenti” n. 11971 del 1999, come modificato dalla Delibera CONSOB n. 18079 del 21.1.2012). In precedenza la medesima soglia era fissata in 2,5 milioni.

La scelta di aumentare il capitale iniziale risponde agli obiettivi di *policy* richiamati in premessa e a considerazioni di natura regolamentare; la scelta dei livelli è supportata dall'analisi costi-benefici.

Sul piano regolamentare, l'incremento del capitale iniziale per tutte le categorie di banche è coerente con gli **sviluppi della regolamentazione internazionale (Basilea 3) e comunitaria (regolamento CRR, direttiva CRD4)** finalizzati a innalzare la quantità e qualità del capitale che le banche devono mantenere a fronte dei rischi dell'attività. In particolare, la nuova regolamentazione prudenziale – la cui entrata in vigore è provvisoriamente prevista per il 1° gennaio 2013 – prevede che il patrimonio di vigilanza delle banche sia costituito in misura preponderante da *common equity* (azioni ordinarie): sotto tale forma, infatti, dovrà essere costituito il capitale necessario per rispettare nel continuo i principali *ratios* e *buffers* prudenziali. Anche in relazione a ciò nelle disposizioni in consultazione viene previsto che il programma di attività contenga prospetti che illustrino, fra l'altro, il calcolo dei requisiti prudenziali relativi ai rischi di “primo pilastro” (principalmente rappresentato dal *common equity Tier 1* - CET1), il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*Sezione III, par. 1*).

Con specifico riferimento alla soglia di 5 milioni su cui si attesterebbe il capitale iniziale delle b.c.c., essa realizzerebbe il completo **allineamento al requisito minimo previsto dall'articolo 9(1) della direttiva 2006/48/CE**. Verrebbe meno, in tal modo, la deroga a suo tempo esercitata ai sensi del para. 2 del richiamato articolo.

L'**analisi di impatto** (AIR) pubblicata in questa procedura di consultazione evidenzia che l'incremento del capitale iniziale nella misura proposta determinerebbe sostanziali effetti positivi in termini di maggiore solidità delle banche neo-costituite. Tali benefici sono stati quantificati – secondo una metodologia definita *ad hoc* e illustrata nella relazione AIR – in una riduzione della probabilità media di uscita dal mercato nei 5 anni dalla costituzione pari a 12,5 p.p. nel caso delle banche di credito cooperativo (da 35,5% a 23%) e a 9,8% nel caso delle s.p.a. e popolari (da 19,6% a 9,8%). Rispetto ad altre opzioni prese in considerazione, che attesterebbero il capitale iniziale su livelli superiori o inferiori, i livelli proposti appaiono realizzare al meglio gli obiettivi di vigilanza, tenuto conto del principio di proporzionalità.

A fronte di questi benefici, le evidenze dell'AIR indicano – pur con alcune cautele metodologiche – che non si produrrebbero significativi effetti restrittivi sulle dinamiche concorrenziali. La stima dei costi legati all'incremento di capitale – approssimata dal numero di soci teoricamente necessari a costituire una nuova banca – mostra che il numero di soci corrispondente ai nuovi livelli di capitale si attesterebbe su livelli prossimi ai valori mediani effettivamente registrati nelle costituzioni di b.c.c. e popolari⁽⁷⁾ negli ultimi anni.

Inoltre, le evidenze riportate nell'AIR sembrano indicare come: i) le nuove iniziative bancarie si insedino in mercati già caratterizzati da un buon grado di concorrenza; ii) gli effetti concorrenziali dell'ingresso di operatori non sono univocamente identificabili. Inoltre, vanno

⁽⁷⁾ Naturalmente la *proxy* è valida esclusivamente per le banche costituite in forma cooperativa, ossia popolari e b.c.c., e non anche per le s.p.a., le quali come noto possono costituirsi anche con un socio unico.



distinti gli effetti di breve periodo (il cui valore è incerto) da quelli di medio/lungo periodo (positivi per gli utenti dei servizi bancari). Affinché questi ultimi si dispieghino, è tuttavia necessario che le nuove iniziative siano solide e riescano a restare sul mercato; questo aspetto è però legato alla dotazione di capitale iniziale, come visto in precedenza; iii) L'utilizzo di valori differenziati per il capitale iniziale sembra in grado di ridurre ulteriormente il rischio di minare le dinamiche concorrenziali nel mercato bancario.

- 1. I livelli di capitale iniziale proposti sono adeguati per le diverse categorie di banche?*
- 2. Come si valuta l'equiparazione delle banche confidi alle b.c.c.?*
- 3. Il termine fissato per l'adeguamento delle banche esistenti, ipotizzato in almeno 24 mesi, è adeguato?*

Un apposito paragrafo disciplina le **caratteristiche del conto** sul quale sono versati i conferimenti nella fase di costituzione della nuova società bancaria. A presidio della certezza dell'esistenza e dell'ammontare del capitale, il conto è unico per ogni banca costituenda ed è indisponibile per lo stesso titolare; non possono essere effettuate operazioni diverse da quelle di accredito dei conferimenti, essendo vietati in particolare il trasferimento ad altro conto o il ritiro dei fondi prima dell'avvenuto perfezionamento del processo di costituzione. Le operazioni bancarie ammesse sul conto sono soggette a misure di verifica rafforzata ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Dell'osservanza di tali norme è fatto carico, oltre che ai promotori, anche alla banca depositaria per quanto attiene all'esecuzione delle movimentazioni ordinate sul conto.

- 4. Gli obblighi relativi al conto indisponibile sono sufficientemente determinati e proporzionati?*

II.2. Programma di attività, tutoring e governance (Sezz. III e IV)

La sezione sul **programma di attività** è stata interamente rivista in un'ottica di aggiornamento e adeguamento alle prassi di vigilanza nonché di standardizzazione dei contenuti. L'impostazione è volta a ottenere, attraverso il programma e la connessa relazione sulla struttura organizzativa, un set informativo non dissimile da quello normalmente acquisito a fini di vigilanza sulle banche esistenti, per quanto semplificato in relazione alle esigenze della fase di *licensing*; in tale prospettiva si colloca anche la schematizzazione delle relazioni, volta a facilitarne la compilazione da parte degli istanti ed eventualmente consentirne lo sfruttamento con strumenti informatici.

Fra le principali novità del programma di attività si segnalano:



- nella sezione relativa alle linee di sviluppo dell'operatività, il rilievo attribuito a elementi qualitativi e organizzativi – *mission* e obiettivi aziendali, *risk tolerance*, rete – ritenuti cruciali per valutare la consapevolezza dei promotori nonché per cogliere i rischi strategici e le eventuali debolezze programmatiche dell'iniziativa;
- nell'ambito della sezione dedicata agli aspetti previsionali dell'attività, la richiesta di appositi prospetti – idealmente modellati su un rendiconto ICAAP semplificato – per la mappatura dei rischi e la stima delle esigenze di capitale a fronte dei rischi di primo pilastro (requisiti patrimoniali minimi), di secondo pilastro (adeguatezza patrimoniale complessiva) e delle riserve patrimoniali aggiuntive (di conservazione, anticiclica e sistemica, come previsto dalla futura regolamentazione prudenziale); è anche richiesto di prefigurare scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, descrivere i relativi impatti anche sui profili prudenziali, individuare le misure conseguenti;
- l'ampia e analitica relazione organizzativa, il cui schema si basa sulla prossima revisione delle disposizioni di vigilanza sui controlli interni⁽⁸⁾. La relazione è articolata in sezioni riguardanti la *corporate governance*, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni ivi inclusa la rete distributiva, la mappatura e il processo di gestione dei rischi, i sistemi informativi e la sicurezza informatica, la *business continuity*.

Un apposito paragrafo descrive le forme di **tutoring** che possono accompagnare le nuove banche nella fase di *start up*. L'esperienza mostra che forme di supporto finanziario, operativo e commerciale da parte di intermediari già esistenti possono essere utili per sostenere, con adeguate risorse ed *expertise*, l'attività della nuova banca nella fase di avvio, purché il supporto abbia carattere di relativa stabilità. Le disposizioni riconoscono la possibilità di integrare le forme di *tutoring* nel programma di attività, documentando i contratti che ne sono alla base. Di tali forme di *tutoring*, ove presenti, si terrebbe conto nella valutazione di adeguatezza del programma di attività.

Per i profili connessi alla valutazione **sulla qualità dei partecipanti al capitale**, le nuove disposizioni incorporano i criteri e le modalità di valutazione della qualità degli assetti proprietari delle banche secondo quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2007/44/CE e relative linee-guida delle Autorità europee di vigilanza (ivi compreso il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze-Presidente del CICR 27 luglio 2011, n. 675) (*Sezione IV*).

Con riferimento alle previsioni in materia di **governance**, le disposizioni tengono conto della normativa da ultimo emanata dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, remunerazione degli esponenti aziendali, conflitti di interessi e rapporti

⁽⁸⁾ Cfr. "Programma dell'attività normativa dell'Area Vigilanza per l'anno 2012".

con parti correlate. Le disposizioni, inoltre, aggiornano la documentazione dei requisiti degli esponenti aziendali per tener conto delle novità normative intervenute in tema di requisiti di indipendenza e di *interlocking directorship* (*Sezione V*).

5. Le informazioni richieste nel programma di attività e nella relazione organizzativa sono chiare e complete? Vi sono altri aspetti importanti che andrebbero esplicitati?

II.3. Trasparenza, semplificazione e better regulation

Si è fatto il massimo sforzo per rafforzare la **trasparenza dei criteri di valutazione** delle istanze di autorizzazione, cui la Banca d'Italia si atterrà nelle istruttorie procedimentali, in ottemperanza a generali doveri di *accountability* e a beneficio della chiarezza della comunicazione con i soggetti interessati al procedimento.

Tale aspetto è presente fin dalla premessa delle disposizioni, ove si richiama l'attenzione prestata ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, ed è poi articolato nell'intero documento in modo da specificare i criteri in relazione ai diversi profili di valutazione, in special modo per quanto riguarda il programma di attività (*Sezione V, par. 2*).

Si è ritenuto inoltre di normare la prassi – già frequentemente applicata – di fornire indicazioni, in sede di rilascio dell'autorizzazione, affinché le linee di sviluppo dell'operatività delineate nel programma assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione della nuova banca.

Rispondono a finalità di **semplificazione amministrativa**, in linea con i recenti orientamenti dell'ordinamento generale, le revisioni operate per:

- eliminare procedimenti non necessari (es. la dichiarazione di decadenza per mancato esercizio dell'attività nei 12 mesi dall'autorizzazione è configurata come un effetto automatico e non come un procedimento autonomo), allineando le fattispecie procedimentali all'elenco dei procedimenti amministrativi contenuto nei regolamenti attuativi della L. n. 241/1990 (*Sezione I, par. 5*);
- allineare le disposizioni alle innovazioni normative intervenute, anche recentemente, in tema di rapporti fra cittadini/impres e PP.AA.. In tale ambito si segnalano: l'obbligo di presentare la domanda e la relativa documentazione esclusivamente via posta elettronica certificata (*Sezione V, par. 1*); la sostituzione di ogni forma di certificazione con dichiarazioni sostitutive (in aderenza alle previsioni dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che hanno eliminato l'uso delle certificazioni al di fuori dei rapporti fra privati);



- rivedere le competenze dei Servizi dell'Amministrazione Centrale e delle Filiali della Banca d'Italia, in coerenza con il riassetto che ha interessato, fra l'altro, l'Area Vigilanza e la rete territoriale dell'Istituto (*Sezione I, par. 5 e Sezione V, par. 1*);
- indicare i principali adempimenti preliminari e successivi all'autorizzazione, specie per quanto attiene alla partecipazione della nuova banca ai sistemi di assicurazione e garanzia, ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario e Finanziario), alla partecipazione ai sistemi di pagamento (*Sezione V, par. 4*);
- chiarire presupposti ed effetti di alcune ipotesi di revoca anche nell'ottica di un completo allineamento alla normativa comunitaria (es. revoca per mancato esercizio dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi – *Sezione V, par. 5*);
- introdurre espliciti collegamenti fra i procedimenti connessi, con particolare riferimento al procedimento di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, il quale viene pienamente integrato con il procedimento principale di autorizzazione all'attività bancaria (*Sezione VII*).

In linea con i **principi di buona regolazione**, si è inteso fornire un quadro aggiornato e il più possibile completo delle condizioni che devono essere osservate per avviare una nuova iniziativa bancaria, che fungesse da sicuro riferimento sia per chi intende presentare istanze di autorizzazione sia per le strutture della Banca d'Italia responsabili della loro istruttoria. In tale prospettiva si è tenuto conto non solo, com'è ovvio, delle più significative innovazioni normative recenti, anche esterne, ma anche dell'evoluzione prospettica per far sì che le nuove disposizioni rimangano attuali nel contesto della nuova regolamentazione prudenziale comunitaria (CRD4 e CRR), *compliant* con i *core principles* recentemente emanati dal Comitato di Basilea⁽⁹⁾, al passo con l'evoluzione delle prassi e soluzioni organizzative degli intermediari. Nella redazione del testo normativo si è cercato di semplificare il linguaggio e favorire la comprensione del lettore, per quanto possibile in una materia tecnica come quella bancaria e finanziaria.

6. I criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione sono sufficientemente chiari?

7. Vi sono suggerimenti per ulteriori semplificazioni procedurali? O per rendere il testo delle disposizioni meglio fruibile e intellegibile?

* * *

La presente consultazione si inquadra nell'obbligo di rivedere periodicamente gli atti normativi di vigilanza, secondo quanto previsto dal Regolamento 24 marzo 2010 recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca

⁽⁹⁾ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Core Principles for Effective Banking Supervision*, settembre 2012.

d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il TUB prevede che l'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti al mercato bancario, avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a società di nuova costituzione sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca, fra cui la capacità dell'intermediario di rimanere sul mercato in modo efficiente. A tal fine, si richiede:

- a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;
- b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quanto stabilito nella Sezione II;
- c) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa (Sezione III), unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni qualificate di cui all'art. 19 TUB dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell'art. 25 TUB (Sezione IV);
- e) il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dall'art. 26 TUB e da altre disposizioni;
- f) l'insussistenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolano l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti, al fine di assicurare

l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art.14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;
- art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- art. 26, concernente i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
- artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari;
- art. 159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale.

Vengono altresì in rilievo:

- la direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
- la direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
- l'articolo 19, comma 4, TUF (Testo Unico della Finanza: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), concernente l'autorizzazione delle banche all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento;
- il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- il decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, per la disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Si applicano, altresì, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

⁽¹⁾ Cfr. Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

- “*banche di garanzia collettiva*”, le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci ⁽¹⁾;
- “*esponenti aziendali*”, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca;
- “*capitale iniziale*”: la somma dei titoli rappresentativi di partecipazioni al capitale sociale per l'ammontare versato e delle riserve computabili nel patrimonio di base ⁽²⁾;
- “*filiazione di banca estera*”, la banca italiana controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
- “*partecipazione indiretta*”, ai sensi dell'art. 22 TUB, la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- “*partecipazione qualificata*”: ai sensi dell'art. 19 TUB, la partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'intermediario finanziario o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- “*stretti legami*”: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle società già esistenti o appositamente costituite che, al fine di esercitare l'attività bancaria, richiedano l'autorizzazione di cui all'art. 14 TUB.

5. Responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dalle presenti disposizioni, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all'attività bancaria*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
- *autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;

(1) Cfr. articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(2) Cfr. Titolo I, Capitolo 2 (“Patrimonio di vigilanza”) della Circolare n. 263 del 27.12.2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

- *proroga del termine per l'inizio dell'operatività*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
- *revoca dell'autorizzazione per mancato esercizio dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali;
- *parere vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria da parte delle Regioni*: Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

1. Ammontare del capitale iniziale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

- 10 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni e per le banche popolari;
- 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo e per le banche di garanzia collettiva.

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

Nelle banche popolari, la partecipazione di ciascun socio al capitale non può superare lo 0,50 % del capitale sociale ⁽¹⁾. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro ⁽²⁾.

Nelle banche di credito cooperativo, ciascun socio può sottoscrivere capitale fino a un ammontare massimo di 50.000 euro ⁽³⁾. Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro ⁽⁴⁾.

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, questi non possono eccedere i tre decimi dell'ammontare complessivo del capitale. Tale limite non si applica ai conferimenti in natura effettuati nell'ambito di un medesimo gruppo bancario.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VI, par. 3, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

2. Caratteristiche e movimentazione del conto corrente indisponibile

I conferimenti in denaro sono integralmente depositati dai sottoscrittori a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile presso un unico conto corrente bancario indisponibile intestato alla costituenda banca.

Nel caso in cui si applichi la disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, di cui agli artt. 93 bis e ss. TUF, il conto corrente è lo

⁽¹⁾ Art. 30, comma 2, TUB.

⁽²⁾ Art. 29, comma 2, TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 213/98.

⁽³⁾ Art. 34, comma 4, TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98.

⁽⁴⁾ Art. 33, comma 4, TUB, così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

stesso indicato nel prospetto di offerta redatto ai sensi del reg. Consob n. 11971 del 1999.

Il conto può essere utilizzato unicamente per le suddette operazioni di accredito; nessun'altra operazione sul conto è consentita.

Le somme depositate non possono essere trasferite presso altro conto corrente, ancorché dotato di medesime caratteristiche, né essere consegnate agli amministratori prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Se l'iscrizione nel registro delle imprese non ha luogo entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero nel caso in cui il procedimento di autorizzazione si concluda con un provvedimento di diniego, le somme depositate sono restituite ai sottoscrittori mediante bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile.

La banca depositaria non dà seguito a eventuali richieste di movimentazione diverse da quelle consentite.

In linea con le previsioni dell'art. 28 del d.lgs. n. 231/2007, alle operazioni bancarie previste dal presente paragrafo si applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela. In tale ambito la banca depositaria verifica se il conferente o i soggetti per conto dei quali è stato compiuto il conferimento siano noti per essere sottoposti a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro ovvero per essere legati (ad es. in virtù di legami familiari o d'affari) a soggetti sottoposti a misure della specie; verifica inoltre l'esistenza, a carico del conferente o dei soggetti per conto dei quali è stato compiuto il conferimento, di precedenti segnalazioni alla UIF.

Restano fermi gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

1. Contenuto del programma di attività

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Il documento contiene almeno le seguenti informazioni.

I - Descrizione delle linee di sviluppo dell'operatività

Il documento indica gli obiettivi di sviluppo, le attività programmate e le strategie funzionali alla loro realizzazione.

In particolare, descrive:

- le finalità e gli obiettivi di sviluppo dell'iniziativa (*“mission e obiettivi aziendali”*);
- il livello di rischio tollerato (*“tolleranza al rischio”* o *“appetito per il rischio”*);
- le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare (ad esempio: tipologia dei finanziamenti, altre attività che verrebbero svolte, tipologia di clientela servita) (*“attività”*);
- l'area geografica e il mercato di riferimento in cui la nuova banca intende operare nonché il posizionamento, incluse le quote di mercato attese (*“mercato di riferimento e posizionamento”*);
- i canali di distribuzione utilizzati (*“rete”*).

II - Previsioni sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale

Con riferimento a ciascuno dei primi tre esercizi, il documento contiene:

- le previsioni sull'andamento dei volumi di attività, articolate – ove rilevante – per aree geografiche/mercati, tipologia di attività, classi di clientela, canali distributivi;
- l'evoluzione qualitativa e quantitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, tenuto conto della rischiosità media delle aree geografiche/mercati di insediamento e delle classi di clientela servite;
- la struttura e lo sviluppo dei costi e dei ricavi, per l'intera banca e per ogni succursale che essa intende aprire nel primo triennio;
- i costi di distribuzione dei prodotti e la politica di determinazione dei prezzi;
- gli investimenti programmati e le relative coperture finanziarie;

- i prospetti previsionali relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario.

Il documento contiene, inoltre, un'analisi della sostenibilità patrimoniale del programma di attività; in tale ambito sono predisposti, per il primo triennio di attività, prospetti contenenti:

- la composizione e l'evoluzione del patrimonio di vigilanza;
- il calcolo dei requisiti minimi obbligatori, con evidenza delle attività ponderate per il rischio;
- la stima del fabbisogno patrimoniale a fronte dei rischi rilevanti sottoposti a valutazione nell'ambito del processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- il calcolo della riserva di conservazione del capitale e, se previste, della riserva di capitale anticiclica e della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Al fine della corretta stima dei fabbisogni patrimoniali, si tiene conto della mappatura dei rischi e dei presidi organizzativi e di controllo dei rischi illustrati nella relazione sulla struttura organizzativa (cfr. Allegato A).

Il documento prefigura anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate e descrive i relativi impatti economici e patrimoniali, rappresentandone gli effetti sui profili prudenziali; in tale ambito, sono individuate le azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.

III – Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa

Il documento contiene una relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa, sulla base dello schema previsto nell'Allegato A.

2. Tutoring

Nel programma di attività possono essere presentate soluzioni organizzative che comportino forme di collaborazione e supporto (*tutoring*) della banca costituenda da parte di altri operatori bancari, eventualmente accompagnate da rapporti partecipativi.

Tali soluzioni possono riguardare, ad esempio, il supporto operativo e commerciale nelle seguenti attività: il disegno e la realizzazione del sistema dei controlli interni; la prestazione di servizi di investimento (ad esempio attività di *back office* e di produzione dei prodotti finanziari); il governo e la gestione del rischio di liquidità; la formazione del personale.

Le soluzioni di *tutoring* sono disciplinate mediante appositi contratti, da trasmettere in sede di presentazione dell'istanza, di cui la Banca d'Italia

tiene conto ai fini del rilascio dell'autorizzazione. I contratti assicurano un supporto stabile e continuativo per un periodo non inferiore all'orizzonte temporale del programma di attività.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali, restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa di vigilanza.

3. Valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia valuta il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.

A tali fini valuta:

- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni;

Vengono inoltre in rilievo le eventuali forme di *tutoring* da parte di altri intermediari bancari.

Nelle proprie valutazioni, la Banca d'Italia riserva particolare attenzione a che l'iniziativa sia tale da configurare un operatore adeguatamente strutturato sotto il profilo organizzativo e commerciale, dotato di risorse tecniche e umane qualitativamente e quantitativamente adeguate a presidiare i rischi tipici dell'attività bancaria.

SEZIONE IV

ASSETTO PROPRIETARIO

1. Partecipanti

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate in una banca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 25 TUB e relative disposizioni di attuazione ⁽¹⁾.

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta inoltre la qualità e la solidità finanziaria di tali soggetti sulla base dei criteri e nei modi previsti dalle disposizioni di attuazione del Titolo II, Capo III, TUB. Possono altresì assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

La Banca d'Italia può inoltre valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che detengono una partecipazione, anche non qualificata, nella banca.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche e autorità di vigilanza italiane o estere.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

2. Strutture di gruppo

La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza della banca non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza consolidata e sulla banca stessa.

A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo sia dell'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della banca. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una effettiva azione di vigilanza.

⁽¹⁾ Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

SEZIONE V**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE****1. Domanda di autorizzazione**

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa, illustrandone le caratteristiche. Sin dal momento dell'avvio dell'iniziativa possono essere richiesti alla Banca d'Italia – anche presso la Filiale territorialmente competente – chiarimenti di carattere normativo per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche.

Nell'atto costitutivo i soci indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato e nominano i membri degli organi aziendali della banca ⁽¹⁾. Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr. Sezione II).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza ⁽²⁾.

Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, l'organo con funzione di supervisione strategica delibera la presentazione alla Banca d'Italia della domanda di autorizzazione all'attività bancaria. L'istanza a firma del legale rappresentante è presentata alla Banca d'Italia tramite posta elettronica certificata.

Alla domanda sono allegati:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale ⁽³⁾;
- b) il programma di attività, previsto dalla Sezione III;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della banca, ordinati in base alle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali. Per le partecipazioni indirette va specificato il soggetto per il tramite del quale si detiene la partecipazione;
- d) la documentazione richiesta nella Sezione IV per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni qualificate nella banca;
- e) l'attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

⁽¹⁾ Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzione di supervisione strategica o al suo presidente la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

⁽²⁾ I requisiti sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 26 TUB. Per le modalità di verifica e documentazione dei requisiti si fa rinvio al Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti.

⁽³⁾ Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale, precisando se distinta dalla sede legale.

- f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;
- g) la descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con funzione di supervisione strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (*interlocking*);
- i) la relazione illustrativa di cui all'Allegato B nonché l'attestazione di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, qualora sia richiesta l'autorizzazione all'esercizio di servizi di investimento (cfr. Sezione VII) .

La documentazione indicata alle lett. *d)*, *e)*, *h)*, deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione. La società informa prontamente la Banca d'Italia in ordine a eventuali variazioni intervenute nelle attestazioni di cui ai citati punti.

I soci delle banche di credito cooperativo e delle banche di garanzia collettiva dei fidi devono inoltre attestare di avere nel territorio di competenza della costituenda banca la residenza, la sede ovvero di operarvi con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (1). In tal caso la Federazione – verificata la completezza della documentazione ricevuta – trasmette la domanda alla Banca d'Italia unitamente agli allegati sopra elencati. La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono descritte, altresì, le verifiche condotte per assicurare il rispetto della specifica normativa in materia di requisiti dei soci di banche di credito cooperativo.

2. Istruttoria e valutazioni della Banca d'Italia

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività bancaria se verifica l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca.

A tal fine, la Banca d'Italia verifica la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) adozione della forma di società per azioni ovvero di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
- b) presenza della sede legale e della direzione generale della banca nel territorio della Repubblica italiana;

(¹) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

- c) esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a quello indicato nella Sezione II;
- d) presentazione, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa;
- e) possesso da parte dei partecipanti qualificati della banca dei requisiti previsti dagli artt. 19 e 25 TUB;
- f) possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dall'art. 26 TUB (1), e insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011;
- g) insussistenza di impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento:
 - al gruppo di appartenenza della banca;
 - a eventuali stretti legami tra la banca, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti.

Inoltre la Banca d'Italia valuta:

- a) il programma di attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario (cfr. Sezione III);
- b) la qualità di coloro che detengono una partecipazione qualificata e l'idoneità del gruppo di appartenenza della banca a garantire la sana e prudente gestione (cfr. Sezione IV).

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

In sede di rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può fornire indicazioni affinché le linee di sviluppo dell'operatività assicurino il rispetto delle regole prudenziali e delle esigenze di sana e prudente gestione.

3. Rilascio dell'autorizzazione

In base agli esiti delle verifiche effettuate circa la sussistenza delle condizioni per l'autorizzazione, la Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione all'attività bancaria entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

¹⁾ Si rammenta che ai sensi dell'art. 1, commi 3-*bis* e 3-*ter* TUB, le norme del medesimo Testo Unico che fanno riferimento: *i)* "al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti?"; *ii)* "al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti?".

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della direttiva 2006/48/CE, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione regolare e completa.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese ⁽¹⁾. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive la banca all'albo di cui all'art. 13 TUB.

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB. La banca è inoltre tenuta ad aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-*bis* TUB.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività. Prima di avviare l'operatività con assegni o nel comparto delle carte di pagamento, la nuova banca è tenuta ad assolvere gli obblighi previsti dalla disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione ovvero vi rinunci espressamente entro lo stesso termine, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta della banca interessata presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 3 mesi.

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, l'autorizzazione è revocata qualora sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni e qualora si accerti che la banca non ha svolto l'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

La società a cui sia stata revocata l'autorizzazione modifica l'oggetto sociale per escludere lo svolgimento dell'attività bancaria, ovvero dispone la liquidazione. Restano applicabili le disposizioni del Titolo IV, Capo I, Sezione III TUB.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie.

La domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese ⁽¹⁾.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sezione V).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza e revoca dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione V, parr. 4 e 5.

2. Programma di attività

Nel programma di attività, oltre a quanto previsto alla Sezione III, la società deve descrivere:

- le attività svolte in precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi;
- le iniziative che intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per adeguare le risorse umane e tecniche all'esercizio dell'attività bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge e può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio e altre verifiche

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società.

(1) L'iscrizione nel registro delle imprese non è consentita in mancanza dell'autorizzazione di cui alle presenti disposizioni. Qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia avvenuta nonostante la mancanza o l'invalidità dell'autorizzazione, la Banca d'Italia è legittimata a proporre istanza per la cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr. art. 223-*quater* disp. att. codice civile).

A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere alla società una perizia da parte di soggetti terzi.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolta dalla società, può indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Condizioni e procedura di autorizzazione

Le banche costituenti che intendono prestare servizi di investimento presentano alla Banca d'Italia la relativa domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività bancaria ⁽¹⁾.

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa di cui all'Allegato B e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

Nella delibera sono analiticamente indicate le valutazioni effettuate dall'istante in ordine all'economicità dell'iniziativa, con particolare riguardo all'analisi dei costi che l'azienda dovrà sostenere per svolgere i servizi di investimento.

L'autorizzazione è rilasciata o negata nei termini indicati nella Sezione V, par. 3, delle presenti disposizioni.

2. Valutazioni della Banca d'Italia

Ai fini del rilascio del provvedimento, la Banca d'Italia valuta l'idoneità della struttura tecnico-organizzativa aziendale ad assicurare il rispetto della disciplina dei servizi di investimento e la sana e prudente gestione della banca.

3. Norme del TUF applicabili

Alle banche si applica la disciplina prevista dal TUF e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob per la prestazione dei servizi di investimento, limitatamente alla prestazione dei servizi per cui sono state autorizzate ⁽²⁾.

⁽¹⁾ In tal caso, si applica la disciplina dei procedimenti amministrativi connessi (cfr. art. 1 del Regolamento del 25.6.2008 recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

⁽²⁾ La prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* TUF e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, commi 2 e 2-*quater* TUF.

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1. Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII.

In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 15 della direttiva 2006/48/CE.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria a filiazioni di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VII. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

- che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione tale da non impedire un esercizio efficace delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia con riferimento al gruppo di appartenenza della banca di origine e ad eventuali stretti legami tra la filiazione, i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione;
- che il Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione non sia considerato “non cooperativo” dalla *Financial Action Task Force* (FATF) o non abbia adottato misure coerenti con le raccomandazioni emanate da quest'ultima;
- che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
- che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza.

SEZIONE IX

**AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
DA PARTE DELLE REGIONI**

Ai sensi dell'art. 159 TUB, nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attività bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In tali casi, l'organo con funzione di supervisione strategica invia alla Banca d'Italia (cfr. Sezione VI, par. 1) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.

SCHEMA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PARTE I

Sistema di amministrazione e controllo

Nell'ambito del generale progetto di governo societario ⁽¹⁾, indicare fra l'altro il sistema di amministrazione e controllo adottato, con particolare riferimento alle soluzioni organizzative scelte per assicurare l'efficienza dell'azione aziendale, la dialettica nel processo decisionale, la professionalità, composizione e funzionalità degli organi, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dalla Banca d'Italia.

PARTE II

Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

- 1 Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/ funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica, con indicazione dei nominativi dei preposti alle varie unità, nonché il tipo di rapporto esistente con detti preposti o altri collaboratori diretti o indiretti della società).
- 2 Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le modalità di controllo del delegante sull'azione del delegato.
- 3 Per le funzioni aziendali di controllo:
 - descrivere l'articolazione del sistema dei controlli interni, evidenziando i compiti e le prerogative attribuite alle diverse funzioni nonché le modalità organizzative adottate per assicurare il rispetto della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - nell'ambito dei gruppi bancari, in caso di accentramento, in tutto o in parte, delle funzioni di controllo mediante esternalizzazione delle stesse dalle società controllate alla capogruppo, descrivere i presidi adottati per evitare l'introduzione di elementi di fragilità connessi con la minore vicinanza delle funzioni aziendali di controllo ai punti operativi che generano i rischi;

⁽¹⁾ Cfr. "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008 e le relative linee applicative dell'11 gennaio 2012.

- fornire adeguati ragguagli informativi su: oggetto, metodologie e frequenza dei controlli sui rischi assunti o assumibili nei diversi ambiti di operatività della banca e i flussi informativi che devono essere assicurati agli organi aziendali; indicatori e strumenti a supporto dell'attività di analisi; regolamenti interni;
 - definire la dotazione quali-quantitativa di personale, indicando i responsabili delle funzioni aziendali di controllo e i relativi requisiti di professionalità.
- 4 Per le funzioni di controllo esternalizzate:
- descrivere la politica aziendale in materia di esternalizzazione con particolare riferimento all'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo ove consentita dalla disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - descrivere il profilo professionale dell'outsourcer individuato, allegando alla relazione l'accordo redatto ai sensi della disciplina in materia di sistema dei controlli interni;
 - illustrare i presidi organizzativi idonei ad assicurare agli outsourcers una piena accessibilità a tutte le informazioni utili per la valutazione dei processi e dei rischi nei limiti dei compiti affidati;
 - descrivere le modalità e la frequenza con cui gli organi aziendali verificano l'attività di controllo esternalizzata;
 - individuare il ruolo di referente per le attività esternalizzate, assicurandone l'autonomia e l'indipendenza;
 - definire frequenza e contenuto dei flussi informativi.
- 5 Con riferimento alla rete distributiva:
- indicare il numero delle succursali e descriverne i relativi ambiti operativi, la dotazione tecnica e di risorse umane, il profilo professionale del responsabile della struttura;
 - illustrare il numero di soggetti esterni di cui si avvale per la distribuzione dei prodotti, allegando alla relazione un'attestazione circa l'iscrizione di tali soggetti ai rispettivi albi;
 - descrivere le modalità di coordinamento, monitoraggio e controllo dei canali distributivi previsti, indicando la struttura responsabile a livello centralizzato e i relativi flussi informativi.

PARTE III

Gestione dei rischi

Descrivere le strutture coinvolte nel processo ICAAP e le relative modalità, periodicità e responsabilità di svolgimento di tale processo.

Descrivere il processo di gestione dei rischi e i presidi organizzativi approntati per identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e comunicare ai livelli appropriati ciascuna tipologia di rischio rilevante. Per ciascuna delle categorie di rischio indicate di seguito fornire le relative informazioni.

Rischio di credito e controparte

- 1 Descrivere le politiche di credito seguite (target di clientela, fissazione dei tassi, ecc.).
- 2 Descrivere il processo che presiede all'erogazione dei crediti, indicando i criteri utilizzati per la misurazione del rischio di credito e le fonti informative e tecniche di supporto alla valutazione del merito di credito, trasmettendo il relativo regolamento dal quale risultino in particolare i soggetti a vario titolo coinvolti.
- 3 Descrivere le competenze deliberative nella fase di concessione del credito, classificazione delle esposizioni deteriorate, svalutazione e imputazione delle perdite a conto economico.
- 4 Descrivere i meccanismi di controllo e coordinamento adottati in caso di delega alle succursali di compiti istruttori, con particolare riferimento alle attività relative alla valutazione del merito creditizio.
- 5 Descrivere gli strumenti e le modalità di monitoraggio del portafoglio crediti e le procedure di recupero crediti utilizzate.
- 6 Descrivere, se rilevante, il processo di gestione e controllo del rischio di controparte.

Rischio di mercato

- 1 Indicare le tipologie di rischio di mercato rilevanti per la banca.
- 2 Descrivere le procedure di controllo utilizzate con riferimento alle diverse tipologie di rischio di mercato e al rischio di cambio.
- 3 Indicare i limiti operativi imposti, i criteri per la loro determinazione e le procedure previste in caso di supero dei medesimi.

Rischio di liquidità

- 1 Descrivere il processo di gestione e controllo del rischio di liquidità, indicando gli strumenti di misurazione e monitoraggio utilizzati e i relativi compiti e responsabilità delle diverse funzioni aziendali coinvolte.
- 2 Descrivere sinteticamente le procedure predisposte per le situazioni di emergenza.

Altri rischi

- 1 Descrivere i presidi organizzativi e di controllo per assicurare il rispetto della disciplina in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- 2 Indicare il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio (RAA) e descriverne il profilo professionale.
- 3 Effettuare la mappatura degli adempimenti operativi a carico degli addetti ai vari livelli e le procedure informatiche predisposte per l'osservanza della normativa.
- 4 Definire i vari livelli di responsabilità nell'ambito degli adempimenti relativi alla normativa di cui ai punti precedenti, con particolare riferimento agli adempimenti inerenti all'alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) e la segnalazione delle operazioni sospette.
- 5 Illustrare le iniziative di formazione per il personale.
- 6 Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il rispetto della disciplina in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con la clientela, anche con riferimento alle procedure adottate per la trattazione dei reclami.
- 7 Descrivere i presidi organizzativi approntati e i contratti di assicurazione stipulati per mitigare i diversi rischi operativi.
- 8 Descrivere le specifiche procedure poste in essere nel caso di utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet).
- 9 Indicare le altre tipologie di rischi censite (es. rischio operativo, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio tecnologico, rischio di *outsourcing*, ecc.).

PARTE IV

Sistemi informativi e sicurezza informatica

Descrivere le caratteristiche del sistema informativo in relazione alle proprie esigenze operative e al fabbisogno informativo degli organi aziendali per assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali e definire il sistema di gestione della sicurezza informatica. A tal fine descrivere:

- 1 i ruoli e le responsabilità attribuiti agli organi e alle funzioni aziendali in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, con particolare riferimento all'organizzazione della funzione ICT;
- 2 il processo di analisi del rischio informatico e la sua interazione con il rischio operativo;
- 3 il sistema di gestione della sicurezza informatica, con particolare riferimento: alla *policy* di sicurezza informatica; alle misure adottate per assicurare la sicurezza dei dati e il controllo degli accessi, incluse quelle dedicate alla sicurezza dei servizi telematici per la clientela; alla gestione dei cambiamenti e degli incidenti di sicurezza; alla disponibilità delle informazioni e dei servizi ICT;
- 4 il sistema di gestione dei dati;
- 5 le politiche di esternalizzazione di sistemi e servizi ICT, con particolare riferimento all'esternalizzazione di sistemi informativi critici.

PARTE V

Continuità operativa

Descrivere sinteticamente il piano di continuità operativa, con particolare riferimento ai presidi adottati per garantire la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica.

ALLEGATO B

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La relazione, ripartita in due sezioni, attiene alla verifica del potenziale rispetto dei requisiti in materia di:

- a) organizzazione e gestione dei rischi di impresa connessi con la prestazione dei servizi di investimento (“servizi”);
- b) correttezza e trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

Sezione A

La relazione concerne:

- la descrizione dei fattori strategici, di mercato e di prodotto presi in considerazione ai fini dell’avvio dei servizi oggetto dell’istanza di autorizzazione;
- l’impatto sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria atteso dallo svolgimento dei servizi e delle attività connesse e strumentali (le stime, che devono riferirsi ad un triennio, vanno effettuate anche ipotizzando scenari di mercato avversi). In particolare, vanno analiticamente indicati volumi, costi operativi e risultati economici, con specifica evidenza delle ipotesi sulle quali si basano le proiezioni aziendali, nonché i riflessi sulla situazione patrimoniale derivanti dalla prestazione dei servizi;
- la descrizione della struttura organizzativa e degli interventi organizzativi necessari al fine di assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di prestazione dei servizi da parte delle banche ⁽¹⁾. In tale ambito sono, in particolare, forniti ragguagli sugli aspetti di seguito indicati:
 1. investimenti attuati, in corso di attuazione e/o programmati (ammontare, finalità e tempi di realizzazione previsti);
 2. livello di integrazione del sistema informativo relativamente agli applicativi di front office, back office e contabilità nonché ampiezza delle aree di manualità;
 3. incidenza sull’organico complessivo delle risorse assegnate alle unità coinvolte nella prestazione dei servizi (eventuale piano di assunzioni e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del

(1) Cfr. in particolare, oltre alla disciplina generale sull’organizzazione e sui controlli emanata dalla Banca d’Italia per le banche, il Regolamento della Banca d’Italia e della CONSOB del 29 ottobre 2007 nonché il Regolamento Intermediari della CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007.

personale da impiegare per lo svolgimento del/dei servizio/i di cui si richiede l'autorizzazione; iniziative di formazione destinate al personale da adibire alla prestazione del/dei servizio/i attuate e programmate);

4. presidi di controllo di 1°, 2° e 3° livello previsti in relazione alla prestazione del/i nuovo/i servizio/i; strutture e risorse dedicate. Specifici riferimenti sono resi sulle modalità di controllo dell'attività fuori sede (in particolare, indicare tipologia e periodicità dei controlli a distanza e in loco nonché delle eventuali verifiche di *customer satisfaction* finalizzate a instaurare un contatto diretto con la clientela servita da canali distributivi alternativi agli sportelli);
5. sistema di reporting, con indicazione dei relativi destinatari (organi sociali, alta direzione, funzioni di controllo, altre funzioni).

Sezione B

La relazione contiene:

- l'illustrazione di ciascuno dei servizi per i quali si richiede l'autorizzazione: tipologie di operazioni previste (ivi compresi gli strumenti finanziari da commercializzare); mercati e tipologia di clientela di riferimento; sedi individuate per l'esecuzione degli ordini;
- la descrizione delle unità organizzative della banca/del gruppo coinvolte nella prestazione dei servizi (riferimento alla normativa interna con la quale vengono formalizzati compiti e responsabilità), delle modalità operative e delle procedure che si intende adottare. In caso di outsourcing di funzioni operative, descrivere le funzioni esternalizzate e le misure adottate per mitigare i relativi rischi;
- l'indicazione dei canali distributivi che verrebbero utilizzati (con specifica indicazione dell'eventuale ricorso all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza) e degli eventuali ambiti in cui verrebbe adottata la modalità *execution only*. La descrizione delle relative modalità organizzative finalizzate ad assicurare il rispetto delle regole di condotta, con particolare riferimento all'offerta fuori sede / promozione e collocamento a distanza;
- la politica di remunerazione adottata per la commercializzazione di servizi e prodotti finanziari, anche con riferimento all'eventuale offerta fuori sede;
- la descrizione delle aree operative (anche con riferimento a circostanze connesse con l'articolazione del gruppo di appartenenza) in cui potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse con indicazione dei soggetti rilevanti; le misure adottate al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di operazioni personali e conflitti di interesse, anche con specifico riferimento all'eventualità in cui la banca produca o disponga la produzione di ricerche in materia di investimento;

- le procedure volte ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami;
- l'illustrazione dei presidi (contrattuali, organizzativi, procedurali e di controllo) predisposti al fine di minimizzare il rischio che l'attività concretamente svolta da dipendenti e collaboratori a contatto con la clientela sfoci nella prestazione del servizio di consulenza (solo nell'ipotesi in cui l'istanza non contempra la prestazione di tale servizio).
- Per la prestazione dei servizi di esecuzione di ordini / ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli, la relazione descrive:
 1. le procedure che garantiscono l'indirizzamento dell'ordine del cliente verso la sede di esecuzione migliore (ad es. adozione di un algoritmo di *execution policy*);
 2. le modalità individuate per il controllo dell'efficacia delle relative strategie di esecuzione / trasmissione degli ordini;
 3. le misure adottate al fine di dimostrare ai clienti che ne dovessero far richiesta di aver eseguito gli ordini in conformità delle predette strategie.